



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 57 del 19/12/2019

Oggetto: Presa d'atto accordo sottoscritto in data 19/02/2019 tra Comune di Casaluce e Consorzio Idrico Terra di Lavoro – Autorizzazione alla spesa bilanci 2019 / 2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:13 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Antonio Tatone	Si	
Vicesindaco	Carmela Incertopadre	Si	
Consigliere	Dott. Nazzaro Pagano	Si	
Consigliere	Maddalena Zaccariello	Si	
Consigliere	Pasquale Felaco	Si	
Consigliere	Stefano Sembiente	Si	
Consigliere	Antonietta Esposito		Si
Consigliere	Carmela Cesaro	Si	
Consigliere	Raffaella Migliore	Si	
Consigliere	Antonio Di Martino	Si	
Consigliere	Nicola Marino		Si
Consigliere	Armando Marino	Si	
Consigliere	Antonio Cutillo	Si	
Consigliere	Antonio Comella	Si	
Consigliere	Arturo Spina	Si	
Consigliere	Pasquale Bruno		Si
Consigliere	Giovanni D'ambrosio	Si	

Totale Presenti: 14	Totale Assenti: 3
----------------------------	--------------------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Antonio Tatone.
- Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia.

Premesso che in data 20/9/2017 al Comune di Casaluce è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 4412/2017 R.G. n. 10141/2017, emesso dal Tribunale Napoli Nord in data 08/9/2017, con il quale il Consorzio Idrico di Terra di Lavoro (CITL) ha ingiunto all'Ente il pagamento della somma di € 966.351,50.

Avverso tale decreto ingiuntivo, il Comune di Casaluce ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli Nord, con atto di citazione in opposizione R.G. n. 1231/2017, ritenendo che tali somme non fossero dovute, perché il credito si fonda su prove documentali non legittime ovvero su debiti non dovuti da Casaluce, bensì da altri enti consorziati inadempienti. Questo perché il dott. Di Basio - che ha conferito il mandato per il decreto ingiuntivo - ha da tempo perduto la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, al pari di tutti gli altri componenti del C.d.A., per l'ampio decorso del quinquennio di durata del loro mandato. Sicché la procura alle liti sottoscritta da quest'ultimo, al pari di ogni altro atto proveniente dall'attuale C.d.A. del Consorzio, è radicalmente nulla.

Ma quello che più interessa è che il Consorzio non poteva approvare il bilancio, né tantomeno ad imputare al Comune le perdite di esercizio in base alla propria quota di partecipazione, e ciò in quanto i tre bilanci d'esercizio consecutivi erano in perdita.

Infatti, la norma prevede che le amministrazioni (tra cui i Comuni), non possono, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.”

Detta previsione, secondo la Corte dei Conti, si applica anche ai Consorzi, per evitare appunto, lo sperpero di risorse pubbliche e per vietare agli enti locali esborsi di somme a fondo perduto per finanziare società partecipate e consorzi che versino in una situazione di irrimediabile dissesto.

La legge prevede che, in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale, gli amministratori hanno l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed eventualmente procedere al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al detto minimo, alla trasformazione della società, o piuttosto prendere atto dell'avvenuto scioglimento della medesima.

Da tempo si erano verificati i presupposti sopra descritti ove si consideri gli ultimi cinque bilanci del C.I.T.L., che si sono chiusi con altrettante perdite di esercizio e segnatamente: anno 2010, una perdita di esercizio di € 1.908.829,00, anno 2011 una perdita di esercizio di € 823.919,00; anno 2012, una perdita di esercizio di € 4.085.684,00; anno 2013, una perdita di esercizio di € 2.933.410,00; anno 2014, patrimonio una perdita di esercizio di € 342.164,00.

Il Consorzio ha ripetutamente proceduto all'azzeramento del capitale ed ha registrato perdite di esercizio consecutive per almeno cinque anni, con un deficit patrimoniale che è esponenzialmente incrementato sino a superare la soglia dei 30 milioni di euro.

Ed è proprio per evitare situazione siffatte che la legge ha imposto “l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate dalla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l'ammissibilità d'interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto”.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dunque, sopravvenuta l'approvazione di tre bilanci in perdita, anziché chiedere ai Comuni consorziati di effettuare trasferimenti per ripianare le perdite del Consorzio, avrebbero dovuto convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed eventualmente procedere al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al detto minimo, alla trasformazione della società, o piuttosto prendere atto dell'avvenuto scioglimento della stessa.

Per i motivi sopra esposti, quindi, la delibera con la quale si è provveduto all'approvazione anche del bilancio di esercizio anno 2014 **è affetta da nullità assoluta** in quanto il Consorzio ha proceduto per la quinta volta consecutiva all'azzeramento del capitale sociale, ciò mentre – una volta registrata tre perdite di esercizio consecutive - avrebbe dovuto immediatamente convocare l'Assemblea dei soci porre in essere i meccanismi di salvaguardia.

Inoltre, pende innanzi al Tar Campania di Napoli, ricorso con cui il Comune di Casaluce ha impugnato i provvedimenti con i quali il Consorzio Idrico ha inteso porre a suo carico le perdite societarie registrate sino all'anno 2013, per far fronte all'esposizione debitoria accumulata nei confronti dell'Enel s.p.a., per un importo di oltre € 200.000,00.

Analogamente, con il D.I., cui il Tribunale ha concesso la *provvisoria esecuzione*, il Consorzio pretende, per le stesse causali, che il Comune partecipi al disavanzo complessivo registrato sino all'anno 2014, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, per la maggior somma di € 966.351,50.

Qualora nel giudizio incardinato innanzi il TAR Campania venisse accertata l'insussistenza dell'obbligo da parte del Comune di partecipare al deficit patrimoniale del Consorzio, o addirittura che il medesimo Consorzio non avrebbe potuto procedere all'approvazione dei bilanci in perdita senza attivare i meccanismi sostitutivi di cui alla normativa vigente, il D.I. al quale ci si è opposti, sarebbe del tutto illegittimo in quanto basato su di un procedimento di approvazione del bilancio e accollo dei debiti nei confronti dei soci dichiarato illegittimo dal Giudice Amministrativo.

Nella specie **il Comune di Casaluce ha manifestato il proprio recesso in data 26.6.2014** e lo stesso, come conferma controparte, ha prodotto effetti a far data dal 1.1.2015. In ragione di quanto detto risultava necessaria ed indispensabile la sospensione del giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo, in attesa che venisse definita la causa proposta innanzi il Giudice Amministrativo.

Il Tribunale Napoli Nord, in data 15 maggio 2018, purtroppo, nonostante le giuste ragioni eccepite dal Comune di Casaluce, ha concesso la provvisoria esecuzione a detto decreto di così grande portata del debito e di così articolata questione giuridica che, prima di ogni altra cosa, deve essere risolta nel merito.

Nonostante le realistiche pretese avanzate dal Comune di Casaluce questa Amministrazione ha ritenuto necessario ed opportuno far fronte al predetto contenzioso anche a mezzo di una definizione transattiva, comunicando la propria disponibilità a valutare un accordo nei limiti di un concreto e realistico debito.

A seguito di richiesta del Comune di Casaluce, in data 20 giugno 2018 prot. n. 7424 al Consorzio Idrico Terra di Lavoro - CITL - di addivenire ad un accordo bonario in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4412/17, provvisoriamente esecutivo, e della conseguente adesione di quest'ultimo, detto Consorzio, in data 22/6/2018 prot. n. 8313, ha manifestato la possibilità di una negoziazione.

In data 19/02/2019 questo Ente edil CITL hanno sottoscritto un accordo con il quale, nelle more della definizione del giudizio instaurato in opposizione al Decreto Ingiuntivo n.12310/2017, davanti al Tribunale Napoli Nord, per il pagamento di somme, il Comune di Casaluce si è impegnato a pagare al Consorzio, al fine di evitare l'esecuzione coattiva e facendo sempre salve diverse statuizioni a seguito di giudicato, la sola somma di € 222.811.52 in tre anni, con le modalità indicate all'art. 2 di detto accordo:

33% (pari ad € 73.527,80) nell'anno 2019;

33% (pari ad € 73.527,80) nell'anno 2020;

33% (pari ad € 73.527,80) nell'anno 2021;

mentre, il C.I.T.L. si è impegnato a ricevere la somma, sospendendo ogni forma di azione esecutiva nei confronti dell'Ente debitore, fino al giudiziopendente r.g. n. 12310/2017 e degli eventuali successivi gradi di giudizio, fino al passaggio in giudicato della decisione.

Le parti in causa, in ragione dell'accordo, hanno pattuito che qualora all'esito del giudizio di opposizione R.G. n. 12310/2017, o all'esito degli eventuali successivi gradi di giudizio, dovesse essere revocato in tutto o in parte il D.I. impugnato o dovesse essere accertata la debenza di somme minori rispetto a quelle erogate dal Comune al Consorzio, il Comune di Casaluce avrà diritto a richiedere la restituzione di quanto versato, oltre interessi.

DATO ATTO che i magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 80/2017; della sezione Umbria, del. n. 123/2015; della sezione Lombardia, del. n. 181/2017, hanno ribadito che le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'articolo 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della "...natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio...".

Nello specifico, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione; Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art.191 del Tuel e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.

Qualora ricorrano ipotesi transattive che comportino il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, la competenza a provvedere spetterà al Consiglio comunale che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lett. i) del Tuel, adotta qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di "...spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo...". (sez. Piemonte, del. n. 345/2013 e sez. Puglia, del. n. 181/2013).

CONSTATATO che nel caso di specie l'accordo intervenuto tra il comune di Casaluce ed il Consorzio comporta l'assunzione della spesa su più esercizi di bilancio 2019, 2020 e 2021, la competenza a provvedere rimane in capo al Consiglio comunale, per gli effetti ed ai sensi del richiamato art. 42, comma 2, lett. i) del TUEL;

RITENUTO prendere atto e far proprio l'accordo intervenuto tra questo Ente ed il predetto Consorzio, al fine di non pregiudicare l'interesse del comune stesso;

Dato atto che la spesa trova copertura per l'anno 2019 sull'apposito intervento;

Tenuto conto del parere del Revisore dei conti;

Tenuto conto del parere di regolarità tecnica e contabile;

Tanto premesso,

Propone di deliberare

per i motivi sopra dedotti,

Prendere atto che il legale rappresentante pro-tempore del Comune di Casaluce ha sottoscritto in data 19/02/2019, con il legale rappresentante p.t. del Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta, un accordo, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, ritenendolo integralmente riportato e trascritto, con il quale, nelle more della definizione del giudizio instaurato in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 12310/2017, Tribunale Napoli Nord, per il pagamento di somme, il Comune di Casaluce si è impegnato a pagare al Consorzio, al fine di evitare l'esecuzione coattiva e facendo sempre salve diverse statuizioni a seguito di giudicato, la sola somma di € 222.811.52 in tre anni, con le modalità indicate all'art. 2 di detto accordo:

33% (pari ad € 73.527,80) nell'anno 2019;

33% (pari ad € 73.527,80) nell'anno 2020;

33% (pari ad € 73.527,80) nell'anno 2021.

Il C.I.T.L. si è impegnato a ricevere la somma, sospendendo ogni forma di azione esecutiva nei confronti dell'Ente debitore, fino al giudizio pendente g. n. 12310/2017 e degli eventuali successivi gradi di giudizio, fino al passaggio in giudicato della decisione.

Le parti in causa, in ragione dell'accordo, hanno pattuito che qualora all'esito del giudizio di opposizione R.G. n. 12310/2017, o all'esito degli eventuali successivi gradi di giudizio, dovesse essere revocato in tutto o in parte il D.I. impugnato o dovesse essere accertata la debenza di somme inferiori rispetto a quelle erogate dal Comune al Consorzio, il Comune di Casaluce avrà diritto a richiedere la restituzione di quanto versato, oltre interessi.

DARE ATTO Che detto accordo impegna i bilanci anche successivi al 2019:

€ 73.527,80 nell'anno 2019;

€ 73.527,80 nell'anno 2020;

€ 73.527,80 nell'anno 2021.

AUTORIZZARE l'impegno di spesa sopra indicato a carico dei bilanci 2019, 2020 e 2021, che trova copertura all'apposito intervento;

RENDERE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.

Proposta di Consiglio Comunale Num. 22 AREA I - AMMINISTRATIVA del 06/12/2019 ad oggetto: Presa d'atto accordo sottoscritto in data 19/02/2019 tra Comune di Casaluce e Consorzio Idrico Terra di Lavoro – Autorizzazione alla spesa bilanci 2019 / 2021.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 06/12/2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Avv. Ludovico Di Martino

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 06/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Alle ore 18:23, in prosecuzione di seduta, il Sindaco pone in trattazione l'ottavo punto all'o.d.g. relativo a: Presa d'atto accordo sottoscritto in data 19.2.2019 tra Comune di Casaluce e Consorzio Idrico Terra di Lavoro. Autorizzazione alla spesa bilanci 2019-2021.

Il sindaco chiede se ci sono interventi.

Il consigliere Comella richiama una richiesta presentata dal suo gruppo in merito all'istituzione di una commissione di inchiesta sui debiti fuori bilancio per accertare se vi sono responsabilità tecniche o politiche.

Il sindaco dice che darà risposta scritta all'istanza di istituzione della commissione.

In relazione al punto in trattazione, il sindaco dice che, rispetto alla somma che il comune si impegna a pagare in virtù dell'accordo, quella derivante dal decreto ingiuntivo esecutivo è molto più elevata e, pertanto, l'accordo è vantaggioso per l'ente. Dice anche il precedente sindaco, appena insediatosi, provvide immediatamente a deliberare la fuoriuscita del comune dal consorzio.

Il consigliere Comella dice che il consorzio non sta facendo alcuno sconto e che l'accordo verte esclusivamente sull'esecuzione del decreto ingiuntivo, fermo restando che a seguito della sentenza ci saranno le relative regolarizzazioni. Dice che l'autorizzazione consiliare doveva intervenire prima dell'accordo.

Il consigliere Pagano dice che c'è un decreto ingiuntivo esecutivo che avrebbe consentito al consorzio di effettuare un pignoramento. Dice che il comune ha articolato le proprie difese contro il consorzio anche perché lo stesso avrebbe dovuto erogare un servizio che costituiva una duplicazione di quello erogato da Napoletana gas e che fu la sua amministrazione ad uscire dal consorzio proprio per questa ragione. Dice che l'accordo prevede che il consorzio restituisca i 200.000 euro, che oggi il comune si impegna a pagare, nel caso in cui la vicenda giudiziaria si risolva con sentenza favorevole per il comune.

Nessun altro chiede di intervenire.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti quattordici (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Migliore, Pagano, Sembiente, Zaccariello, Cutillo, Comella, Spina, D'Ambrosio);
- favorevoli dieci (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Migliore, Pagano, Sembiente, Zaccariello);
- contrari quattro (Cutillo, Comella, Spina, D'Ambrosio);
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con dieci voti favorevoli e quattro contrari, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Presa d'atto accordo sottoscritto in data 19.2.2019 tra Comune di Casaluce e Consorzio Idrico Terra di Lavoro. Autorizzazione alla spesa bilanci 2019-2021.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti quattordici (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Migliore, Pagano, Sembiente, Zaccariello, Cutillo, Comella, Spina, D'Ambrosio);

- favorevoli dieci (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Migliore, Pagano, Sembiente, Zaccariello);
- contrari quattro (Cutillo, Comella, Spina, D'Ambrosio);
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con dieci voti favorevoli e quattro contrari, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Chiuso alle 18:31.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente
F.to Antonio Tatone**

**Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia**

Referto di pubblicazione

Reg. Pubb. N. **8**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio**

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/01/2020 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

**Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico**

Per copia conforme all'originale

Lì, 02/01/2020

**Il Responsabile
Avv. Ludovico Di Martino**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 02/01/2020 - art. 134, punto 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì 02/01/2020

**Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino**